

Recupero somme erogate in eccedenza in anni precedenti

Come previsto dall'art. 4 del D. L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 68/2014, nonché dall'art. 40, comma 3-quinques, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le somme che a vario titolo sono state erogate in eccedenza a valere sui fondi di annualità precedenti, devono essere recuperate nelle sessioni negoziali successive seguendo le indicazioni fornite, in particolare, nel documento approvato in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 10/07/2014 ("Indicazioni operative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di regioni ed enti locali. Articolo 4 D.L. 6/03/2014, n. 16, recante: Misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa ed all'utilizzo dei relativi fondi").

Personale trasferito ad altri enti - Art. 15, comma 1, lett. I), CCNL 1/4/1999

In coerenza con la disciplina del già citato art. 15 (comma 1, lett. I), che stabilisce il principio secondo il quale il trasferimento di personale agli enti del comparto a seguito dei processi in atto di decentramento e delega di funzioni, deve essere accompagnato da un contestuale trasferimento anche delle risorse finanziarie destinate agli istituti del salario accessorio, d'altro canto, nel caso di trasferimento di personale presso altri Enti, si deve procedere alla proporzionale riduzione del fondo ex art. 15 del CCNL dell'1.4.1999. E' quanto doveva essere fatto per il salario accessorio del personale ATA trasferito al Ministero della Pubblica Istruzione a decorrere dal 2000.

Se il principio è valido per il personale "in ingresso", deve essere coerentemente altrettanto valido per il personale "in uscita".

Salario accessorio personale incaricato di Posizione Organizzativa.

I fondi utilizzati per finanziare gli straordinari in precedenza corrisposti al personale delle qualifiche VII e VIII che è stato di seguito incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative viene sommato al parte stabile del fondo, in quanto componente assorbita dall'indennità di P.O.; allo stesso modo, la quota di salario accessorio che prima di tale passaggio era ricompresa all'interno della parte stabile del fondo e che ora rimarrebbe inutilizzata, in quanto anch'essa assorbita nell'indennità di P.O., deve essere sottratta dal fondo stesso.

Il ragionamento in oggetto è applicabile ai soli enti privi di dirigenza, in quanto, in base all'art. 17 del CCNL 1/4/1999, gli enti con dirigenza devono comunque riutilizzare tale risparmio nell'ambito del fondo stesso, in quanto il fondo per la contrattazione decentrata deve finanziare le indennità per le P.O.